



COMUNE DI FIGINO SERENZA
PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

IN VIGORE DAL 01/04/2017

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3- Finalità	6
Art. 4 - Criteri per l’individuazione delle aree mercatali e per le fiere	7
Art. 5 – Forme di consultazione delle parti sociali	7
Art. 6 - Compiti degli uffici comunali	8
Art. 7- Esercizio dell’attività	8
Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione - mercati	8
Art. 9- Autorizzazione su posteggi dati in concessione - Posteggi fuori mercato	9
Art. 10 - Autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma itinerante	9
Art. 11 - Produttori agricoli	10
Art. 12 - Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione	11
Art. 13 - Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio	12
Art. 14 - Revoca dell’autorizzazione d’esercizio	12
Art. 15- Indirizzi generali in materia di orari	12
Art. 16- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	13
Art. 17- Tariffe per la concessione del suolo pubblico	13
Art. 18- Sanzioni	13
Art. 19- Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	14
Art. 20 - Validità delle presenze	14
Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	14

TITOLO II	15
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI	15
Art. 22 - Concessione del posteggio – Durata	15
Art. 23 - Planimetria mercato	15
Art. 24 - Utilizzo del posteggio	15
Art. 25- Dimensioni dei posteggi	16
Art. 26 - Scambio reciproco di posteggi	17
Art. 27 - Messa a disposizione di aree private	17
Art. 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	17
Art.29 - Decadenza della concessione del posteggio	18
Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse	18
Art. 31 – Tassa Occupazione suolo	18
Art. 32 - Mercati straordinari - Festività	19
Art. 33 - Posteggi temporaneamente liberi	19
Assegnazione precaria (Spunta)	19
Art. 34 - Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari	20
TITOLO III	21
POSTEGGI FUORI MERCATO	21
Art. 35- Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio	21
Art. 36- Planimetria	21
Art. 37- Tassa occupazione suolo	21
Art. 38 - Autorizzazioni giornaliere per manifestazioni, ricorrenze e simili	21
Art. 39 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori	22

TITOLO IV	22
FIERA	22
Art. 40- Istituzione Fiere	22
Art. 41- Assegnazione posteggi nella fiera	23
Art. 42 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati	23
TITOLO V	23
COMMERCIO ITINERANTE	23
Art. 43 - Modalità di svolgimento del commercio	23

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche del Comune di Figino Serenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. n. 114/98 e successive modifiche ed integrazioni, dal d.lgs. n. 59/2010 come modificato dal d.lgs. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 6 del 2/2/2010 e dai relativi indirizzi regionali di programmazione in tema di commercio su aree pubbliche e private ad uso pubblico.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- e) per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- g) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- h) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- i) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- j) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 6/2010;

- k) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- l) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- m) per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- n) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- o) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli o battitori;
- p) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARI e NON ALIMENTARI;
- q) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- r) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
- t) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- u) per Ordinanza del Ministero della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000 e s.m.i;

Art. 3- Finalità

- Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dai vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

- f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
- i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitario, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- l) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b. i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitario o di pubblico interesse in genere;
 - d. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di Polizia Urbana;
 - e. le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f. la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente.

Art. 5 – Forme di consultazione delle parti sociali

Nei casi stabiliti dalla legge regionale e negli altri casi previsti da questo regolamento, il Comune invia richiesta di parere alle Associazioni dei consumatori e degli utenti delle imprese commerciali maggiormente rappresentative, oppure la consultazione può avvenire tramite incontro con i rappresentanti designati dalle predette associazioni.

Le commissioni sono sentite in riferimento:

- a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della legge regionale 6/2010;

- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h) della legge regionale 6/2010;
- g) ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Art. 6 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i settori competenti assicurando l'espletamento delle varie attività di carattere istituzionale.

Art. 7- Esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) su posteggi dati in concessioni in un periodo stabilito dal comune, compreso tra i nove e i dodici anni:
- b) nei mercati
- c) nei posteggi fuori mercato;
- d) in forma itinerante.

Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione - mercati

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del Settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi del presente regolamento nonché della d.gr. 27/6/2016 n. X/5345.
3. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

- b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 del titolare ovvero del legale rappresentate, di tutti i soci, del preposto, qualora presente nonché degli eventuali requisiti professionali ove richiesti;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore od i settori merceologici;
 - f) numero e data di iscrizione nel registro delle imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - g) Il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003;
 - h) Indicazione del numero identificativo della carta di esercizio e dell'attestazione annuale
 - i) Dichiarazione di essere in regola con i pagamenti della TOSAP/COSAP delle ultime 5 annualità.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri stabiliti nella d.g.r. 27/6/2016 n. X/5395 nonché, a parità di punteggio, l'ordine cronologico di presentazione della domanda come risultante dal protocollo generale del Comune.

Art. 9- Autorizzazione su posteggi dati in concessione - Posteggi fuori mercato.

I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Settore redatta sulla base delle medesima procedura prevista per l'assegnazione dei posteggi in aree mercatale.

Art. 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all' art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Settore del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partite IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 del titolare ovvero del legale rappresentate, di tutti i soci, del preposto, qualora presente nonché degli eventuali requisiti professionali ove richiesti;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante rilasciata da altro comune anche se di diverso settore merceologico.
3. La domanda può essere inviata via pec o a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli

estremi di registrazione dall'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

4. La domanda viene assegnata in istruttoria al Settore.
5. Qualora la domanda non sia regolare o completa lo stesso Settore né da comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Nel caso in cui il Settore non provvede alla comunicazione di cui al comma 5, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni del ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Settore deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o pec.
8. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e **con un massimo di n. 2 ore**, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
9. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale pertanto è vietato posizionarsi in luoghi che comportano la violazione al Codice della Strada d.lgs. 285/92.
10. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con le sanzioni previste dal presente Regolamento.
11. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
12. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura intrattenimento o svago.
13. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione itinerante.
14. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 11 - Produttori agricoli.

1. I produttori agricoli sono ammessi a frequentare il mercato ai sensi della normativa vigente per tale categoria di operatori (d.lgs. 228/2001) occupando i posteggi a loro riservati nel rispetto delle disposizione dell'art 4 del d.lgs. 228/2001.

2. Ai produttori agricoli non viene rilasciata alcuna autorizzazione/concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.
3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, dell'art. 1 del D.P.R. n. 445/2000.
4. Nel caso di partecipazione al mercato di produttori agricoli superiori alla disponibilità di posteggio, i posti a loro destinati sono assegnati secondo i criteri dei posteggi occasionalmente liberi (criteri di spunta), o previo accordo tra gli aventi diritto l'accesso potrà avvenire con alternanza settimanale tra non più di due operatori.

Art. 12 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e della concessione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali necessari alla gestione dell'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o come riportato dalle norme vigenti; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, deve essere presentata comunicazione come previsto dall'art.25 della legge regionale n.6/2010. L'autorizzazione/concessione dell'area sede di posteggio verrà rilasciata per il periodo residuo della concessione.
4. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. All'atto del subentro l'operatore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del presente Regolamento e di tutte le Leggi vigenti in materia.
5. L'attività potrà essere iniziata solo dopo aver presentato istanza di subingresso.
6. Il subentrante per causa morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, dal Responsabile del Settore.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività **entro sei mesi** dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a **quattro mesi**,(17 giorni), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente giustificate e fatte e pervenire in Comune entro i 10 gg. dall'inizio dell'assenza;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 nonché degli elementi di cui all'art 21 comma 4 della legge regionale 6/2010;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
 - e) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Settore, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Art. 15- Indirizzi generali in materia di orari

In materia di orari per il commercio su aree pubbliche, valgono i seguenti principi:

- a) Parità di trattamento tra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa;
- b) L'orario del mercato, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle scheda relativa.

1. Per lo scarico delle merci, allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area mercato, in ogni caso, non devono superare i 120 minuti prima dell'inizio delle vendite e i 90 minuti dopo la fine delle vendite.
2. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

Art. 16- Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà disciplinata, con ordinanza sindacale, per l'eventuale modifica di interdizione del traffico nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 17- Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Gli esercenti per il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione suolo pubblico, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e a ogni altro tributo connesso con l'utilizzo del posteggio dato in concessione. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma saranno determinati a norma degli appositi regolamenti comunali disciplinanti la materia, o salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Art. 18- Sanzioni

Fatte salve le sanzioni specifiche previste dalla legge regionale n.6/2010 e dal decreto legislativo 285/92 e successive modifiche e integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con sanzione amministrativa fissata, contestata secondo la procedura della legge 689/81 e s.m.i. nella misura:

- Compresa tra € 200 e € 500 in rapporto alla gravità dell'infrazione e all'eventuale recidiva;
- Compresa tra € 50 e € 300 in rapporto alla gravità dell'infrazione e all'eventuale recidiva per le infrazioni minori di cui al punto successivo;

Sono considerate infrazioni minori:

- ingresso o transito dei veicoli commerciali all'interno del mercato o fiera negli orari non consentiti senza autorizzazione;
- mancato rispetto orari di inizio e fine vendita;
- mancato rispetto orario di sgombero area;
- posizionamento dei mezzi e merci in modo difforme da quanto previsto;
- collocazione delle merci in maniera da creare danno o intralcio;
- omessa esposizione cartello circa la vendita di merci usate;

Art. 19- Calcolo delle presenze nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario d'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario stabilito, è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le giornate di assenza dell'operatore, nonché ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione. Il registro è pubblico e consultabile presso il Comando di Polizia Locale.
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre due terzi dei concessionari di posteggio questa non viene rilevata.
5. In caso di mercato straordinario non si procede alla rilevazione delle assenze.

Art. 20 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi nel mercato o fiere, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa al mercato come concessionario o come spuntista deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge, nonché della carta di esercizio e attestazione.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 delle d.g.r. 27/6/2016 n. X/5345

Art. 21 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le parti sociali di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. La modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle Associazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
3. Il Comune, entro trenta giorni dell'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
4. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;

- c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
5. Qualora si procede allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
- a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro imprese per il settore area pubblica;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, il Comune valuta, in base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente dispone il recupero del mercato in altra data.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 22 - Concessione del posteggio – Durata

1. La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dodici anni.
2. L'amministrazione Comunale con proprio atto può decidere in quali casi prevedere concessioni di durata inferiore a quello sopra indicato nel rispetto delle disposizioni della Legge Regionale n. 6/2010
3. Nel mercato uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni

Art. 23 - Planimetria mercato

Durante l'orario di apertura al pubblico è consultabile presso il competente Settore, la planimetria del mercato e/o fiera, evidenziante il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori, e i relativi servizi.

Art. 24 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitario, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione l'esercizio, nella concessione del suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. Il Comune declina ogni responsabilità, per danni a terzi.
3. La merce sui banchi di vendita deve essere tenuta esposta alla vista dell'acquirente.
4. Su ogni prodotto è obbligatorio esporre il relativo prezzo, così come previsto dal d.lgs. 114/98.

5. E' vietato assolutamente accendere fuochi o danneggiare il suolo pubblico. Gli autori di tali fatti saranno tenuti a rifondere gli eventuali danni fatte salve l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
6. In corso di nevicata l'operatore ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il proprio posto e l'area di pertinenza.
7. E' vietato, durante lo svolgimento del mercato, depositare e / o lasciare sul posto e / o sul suolo rifiuti di ogni genere. E' vietato, inoltre, lasciare sull'area mercatale, rifiuti vari. Nell'interesse della salute pubblica, i generi alimentari devono essere esposti esclusivamente sui banchi attrezzati, rispettando le norme igieniche – sanitarie vigenti con particolare riferimento all'Ordinanza Ministro Sanità del 2/3/2000 nonché regolamento CE 852/2004.
8. I banchi temporanei devono avere piani rialzati da terra:
 - a) per un' altezza non inferiore a metri 1 per i prodotti alimentari deperibile;
 - b) per un' altezza non inferiore a metri 0,50 per gli altri prodotti alimentari.
9. E' fatto obbligo agli operatori di tenere abiti e grembiuli sempre puliti e di curare la pulizia dei banchi, nonché delle relative attrezzature.
10. L'eventuale tendone o copertura, obbligatorio per la vendita di generi alimentari, dovrà essere sistemato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2. E' consentito inoltre usare teli laterali per proteggere la merce dai raggi solari. L'eventuale tendone di protezione del banco vendita potrà sporgere per un massimo di 50 cm rispetto all'area assegnata, esclusivamente sulla parte anteriore del posteggio, a condizione che detta sporgenza non venga utilizzata come espositore dei prodotti e che sia di ostacolo al passaggio di eventuali mezzi di soccorso.
11. In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di "prodotto usato o antico". Su richiesta degli organi di vigilanza dovrà essere esibita documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista.

Art. 25- Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati. Qualora il titolare del posteggio impieghi un autoveicolo di dimensioni superiori, ha diritto, ove è possibile, a che l'area venga ampliata oppure che gli venga concesso un altro posteggio, scegliendo tra quelli liberi.
2. Le dimensioni dei singoli posteggi sono indicate nella planimetria del mercato.
3. Al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e degli avventori che utilizzano l'area mercatale è fatto divieto parcheggiare l'autoveicolo utilizzato per lo svolgimento dell'attività al di fuori del posteggio assegnato.
4. E' inoltre vietato invadere le aree a verde presenti all'interno dell'area mercatale con gli autoveicoli e con le attrezzature o rifiuti prodotti durante il mercato.

Art. 26 - Scambio reciproco di posteggi

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Settore la durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarle.

Art. 27 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli precedenti del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. All'interno del mercato di via De Gasperi è riservato un posteggio destinato ai produttori agricoli.
2. In caso di pluralità di domande il posteggio verrà assegnato con il criterio di spunta riferito a soggetti aventi i requisiti dell'art 4 del d.lgs. 228/2001.
3. Nel caso di partecipazione al mercato di produttori agricoli superiori alla disponibilità di posteggio, i posti a loro destinati sono assegnati secondo i criteri dei posteggi

occasionalmente liberi (criteri di spunta), o previo accordo tra gli aventi diritto l'accesso potrà avvenire con alternanza settimanale tra non più di due operatori.

Art.29 - Decadenza della concessione del posteggio

L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, (pari a giorni 17), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza da comunicarsi, tempestivamente e comunque non oltre 10 gg. del verificarsi dell'assenza.

Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Settore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Nei casi di decadenza della concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27, comma 4 lett.b) della legge regionale.

Il pagamento del canone della concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso il provvedimento di revoca

Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitario e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Settore, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

Art. 31 – Tassa Occupazione suolo.

1. Il pagamento della Tosap/Cosap per i posteggi dei mercati dovrà essere effettuato annualmente, in una unica soluzione avendo cura di far pervenire al settore competente

gli estremi del pagamento (inviandoli per email – fax o trasmettendo copia del versamento) entro e non oltre la data fissata dal regolamento del tributo.

2. Il mancato pagamento del canone, entro trenta giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore la decadenza del posteggio e la contestuale revoca dell'autorizzazione.
3. Saranno ammessi pagamenti rateizzati, previa autorizzazione del settore competente, esclusivamente in caso di gravi e documentati motivi.
4. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.
5. La ricevuta di pagamento della Tosap/Cosap potrà essere richiesta nella verifica di controlli effettuati dal personale addetto alla vigilanza sull'area mercatale.

Art. 32 - Mercati straordinari - Festività

1. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con una giornata festiva lo stesso potrà essere effettuato solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Nel caso delle festività del 25 dicembre, 1 gennaio e Pasqua si potrà richiedere di anticipare o posticipare la data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile.
 - b) Nel caso di altre festività nazionali si potrà richiedere di anticipare o posticipare la data di svolgimento al primo giorno feriale utile o si potrà richiedere autorizzazione per svolgere il mercato nella medesima giornata festiva.
2. Per poter effettuare detti mercati "straordinari" dovrà essere presentata proposta scritta, al Comune;
 - a) da almeno il 60% degli operatori concessionari del posto;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria del mercato, il Responsabile del Settore competente potrà autorizzare lo svolgimento del mercato stesso.
4. In caso di mercato straordinario potrà essere modificato l'orario di vendita e non si procederà alla rilevazione delle presenze/assenze.

Art. 33 - Posteggi temporaneamente liberi

Assegnazione precaria (Spunta)

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, dal personale di vigilanza presente al mercato, contestualmente all'orario d'inizio delle vendite previa verifica che non sia titolare in altro comune, di altra autorizzazione e/o concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario per cui si chiede l'ingresso in spunta. Se al posteggio è stata determinata la tipologia merceologica, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
3. La graduatoria è il numero di presenze al mercato dell'operatore che partecipa giornalmente all'assegnazione dei posteggi liberi. La stessa sarà aggiornata settimanalmente escludendo a fine anno gli operatori che non abbiano registrato nel corso dell'anno solare almeno 17 presenze.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi dovrà essere effettuata tenendo in debita considerazione la presenza di elementi di rischio per avventori localizzando eventuali ambulati che utilizzano GPL o altri prodotti incendiari o che necessitano di allacciamento alla rete elettrica in posizione che gli elementi di rischio non siano rivolti verso l'area di pubblico passaggio.

Art. 34 - Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

L'ubicazione del mercato comunale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda seguente:

SCHEDA MERCATO

Cadenza del mercato:	Settimanale
Ubicazione:	Via De Gasperi;
Orario di vendita:	dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
orario di spunta:	dalle ore 8,00 alle ore 8,10
Totale posteggi:	n. 21

n. 8 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare di cui due stalli con tipologia specifica riservati: n.1 ai prodotti ittici e n.1 ai prodotti di rosticceria – gastronomia

n. 12 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le caratteristiche del mercato sono riportate nell'apposita planimetria nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi nonché le aree

riservate ai produttori agricoli; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 120 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita e entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

TITOLO III

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 35- Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dodici anni.
2. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, del presente regolamento sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Settore redatta sulla base delle medesima procedura prevista per l'assegnazione dei posteggi in aree mercatale.
3. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata dal presente regolamento nonché agli operatori agricoli nel rispetto della stessa tipologia merceologica, della giornata e degli orari stabiliti dal presente regolamento.
4. Per la revoca e decadenza, valgono le regole di cui al presente regolamento.

Art. 36- Planimetria

Durante l'orario di apertura al pubblico è consultabile presso il competente Settore, la planimetria del mercato e/o fiera, evidenziante il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori, e i relativi servizi.

Art. 37- Tassa occupazione suolo.

Il pagamento della Tosap/Cosap dovrà essere effettuato annualmente con le medesime procedure previste per l'area mercatale.

Art. 38 - Autorizzazioni giornaliere per manifestazioni, ricorrenze e simili.

I posteggi isolati, in assenza del titolare, possono essere altresì assegnati giornalmente in occasioni di particolare manifestazioni, promosse da associazioni o enti vari con o senza il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché per particolari eventi o ricorrenze quali ad esempio : 14 Febbraio " S. Valentino" – 8 Marzo " Festa della Donna"- Festa della Mamma- Vigilia e ricorrenze di Ognissanti – Vigilia di Natale, ad operatori del commercio su aree pubbliche limitatamente alla vendita di articoli o prodotti compatibili con la manifestazione o ricorrenza.

Art. 39 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori

L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle scheda A che segue:

SCHEDA N. 1

ubicazione del posteggio:	Parcheggio Cimitero
periodo di svolgimento dell'attività:	Sabato – Domenica
superficie del posteggio:	8 X 5 pari a mq .40;
tipo di struttura	Struttura mobile;
generi commercializzati:	Vendita di fiori recisi, freschi e non, piante in genere;
orario di attività:	
sabato	dalle 8.00 all'orario di chiusura del cimitero
domenica	8.00 - 13.00
Orario commemorazione defunti:	30 e 31 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 13.00 1 e 2 novembre dalle 8.00 all'orario di chiusura del cimitero

TITOLO IV

FIERA

Art. 40- Istituzione Fiere

Le fiere sono istituite sul territorio comunale secondo i dettami dalla normativa di settore vigente e secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:

- le aree destinate alla fiera
 - il numero e la tipologia dei singoli posteggi
 - gli orari della fiera
 - I termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione
 - ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera
- a. Sono consentite in tutto il territorio comunale ulteriori manifestazioni con presenza di esercenti del commercio su area pubblica come definite dall'art 16 comma 2 lettera f) della legge regionale 6/2010, di iniziativa privata o pubblica, nella misura massima di n. 10 all'anno a condizione che le stesse siano inserite nel calendario annuale delle fiere e sagre approvato dall'Amministrazione Comunale ai sensi della legge regionale n. 6/2010 previa richiesta e da inoltrare all'Amministrazione comunale entro il 15 di novembre di ogni anno.
2. Compete all'organizzatore della fiera, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, il coordinamento delle varie attività che si svolgono all'interno della stessa

individuando il numero, il nominativo e la tipologia degli operatori per commercio ambulante.

3. Spetta all'organizzatore garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di svolgimento della manifestazione.
4. Compete allo stesso la responsabilità in ordine al rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi di controllo, il coordinamento delle varie attività presenti nonché l'acquisizione e la custodia delle eventuali autorizzazioni e certificazioni nonché tutto ciò che attiene la gestione dell'evento.
5. E' fatto obbligo all'organizzatore o a un suo delegato essere presente sul luogo dell'evento durante il periodo di svolgimento della manifestazione o comunque essere facilmente reperibile anche al fine di esibire, agli organi di vigilanza, qualora ne facciano richiesta, tutte le necessarie certificazioni e autorizzazioni o documentazioni (collaudi statici, certificati impianti elettrici, ecc.) ove previste.

Art. 41- Assegnazione posteggi nella fiera

L'assegnazione dei posteggi nella fiera può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante, o autorizzazioni per l'occupazione di posteggi.

L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.

A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi nell'ambito della medesima fiera.

Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 42 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Responsabile del Settore, nel rispetto dell'ordine della graduatoria ovvero rispettando le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 43 - Modalità di svolgimento del commercio

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di

vendita e con un massimo **di n. 2 ore**, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale pertanto è vietato posizionarsi in luoghi che comportano la violazione al Codice della Strada d.lgs. 285/92.
3. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 metri misurato dal centro del mercato o fiera.
4. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio in forma itinerante possono essere stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, previa consultazioni delle parti sociali di cui all'art.5 del presente regolamento, in caso di particolari problematiche che dovessero emergere sul territorio, per valutazioni di pubblico interesse, per motivi di carattere igienico-sanitario, per motivi di inquinamento acustico, ecc.
5. durante l'orario di apertura al pubblico è consultabile presso il competente Settore competente una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.
6. Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2017

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2017 al 16/03/2017.

Entrato in vigore il 01/04/2017